CAMERA DEI DEPUTATI N. **2966**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni in materia di prospetto paga e indicazione del codice identificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato

Presentata il 12 giugno 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge reca disposizioni volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza e completezza informativa del prospetto paga, mediante l'integrazione delle informazioni concernenti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto e il livello di inquadramento del lavoratore.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni in materia di monitoraggio dei contratti collettivi, trasparenza dei trattamenti economici e tutela del lavoro, con particolare riferimento all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha introdotto il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, ha previsto l'indicazione del codice identificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel prospetto paga, mediante una novella apportata all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4.

La formulazione vigente del citato articolo 1 della legge n. 4 del 1953 prevede, tuttavia, esclusivamente l'indicazione della qualifica professionale del lavoratore, senza contemplare il livello di inquadramento contrattuale. Tale elemento assume invece rilievo essenziale ai fini della corretta individuazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, nonché ai fini delle attività di verifica e comparazione dei trattamenti re-

tributivi svolte dagli organi ispettivi e dagli enti competenti.

La medesima qualifica professionale può, infatti, essere collocata in differenti livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, con conseguenti differenze sotto il profilo retributivo e normativo. Analoghe criticità emergono nelle operazioni di comparazione tra sistemi contrattuali diversi, considerato che i contratti collettivi possono prevedere differenti articolazioni delle classificazioni professionali e delle relative scale retributive.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo.

L'articolo 1 modifica pertanto l'articolo 1, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, introducendo l'obbligo di indicare nel prospetto paga anche il livello di inquadramento contrattuale del lavoratore, oltre al codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro.

La disposizione è finalizzata a garantire maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro, ad agevolare le attività di vigilanza e controllo e a facilitare la verifica della conformità dei trattamenti economici ai parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Il medesimo articolo 1 inserisce inoltre, dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 4 del 1953, un secondo comma finalizzato a estendere l'applicazione delle disposizioni sul prospetto paga anche ai rapporti di lavoro domestico, attualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, primo comma, lettera *d),* della legge n. 4 del 1953.

La disposizione è diretta a rafforzare gli strumenti di trasparenza anche in un settore caratterizzato da peculiari esigenze di tutela e da diffuse criticità sotto il profilo della corretta applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Non si procede all'abrogazione integrale della richiamata disposizione di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *d),* della legge 5 gennaio 1953, n. 4, al fine di evitare effetti sistemici sull'intera disciplina del rapporto di lavoro domestico, con particolare riferimento agli adempimenti documentali, alle attività ispettive e al contenzioso.

La norma demanda, pertanto, al contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale l'individuazione degli eventuali adattamenti applicativi resi necessari dalle peculiarità del lavoro domestico, anche con riguardo agli istituti retributivi per i quali il datore di lavoro non svolge funzioni di anticipazione economica, in quanto l'intero importo viene corrisposto direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « il nome, il cognome, il livello di inquadramento contrattuale e la qualifica professionale del lavoratore » e le parole da: « il contratto » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì ai rapporti di lavoro domestico, secondo modalità compatibili con la disciplina del settore e con gli eventuali adattamenti previsti dal contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».



19PDL0208600